



Circolare Studenti n. 269

Oggetto: Ordinanza Ministeriale 31 marzo 2025, n. 67 “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025” e Nota di chiarimento – con allegati

Si allega l’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito 31 marzo 2025, n. 67, concernente l’“Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025”, che si invita a leggere con attenzione per le parti di proprio interesse.

In merito ai dubbi e alle richieste di chiarimenti suscitate dall’articolo 3, comma 1, lettera a) relativo ai requisiti di ammissione, si allega la Nota DGOSVI Prot. n. 13946 del 3 aprile 2025, riguardante "Requisiti di ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. O.M. 31 marzo 2025, n. 67. Chiarimenti", la quale precisa quanto segue:

“(…) si rappresenta che le disposizioni di cui alla legge 1° ottobre 2024, n. 150, di modifica dell’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono intervenute esclusivamente sulla tematica della valutazione del comportamento in relazione agli scrutini e all’esame di Stato, senza riguardare in alcun modo le previsioni relative alla valutazione delle discipline ai fini dell’ammissione all’esame di Stato. Pertanto, per quanto attiene alla valutazione delle discipline, restano ferme le disposizioni contenute nell’articolo 13, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, le quali prevedono che siano ammessi all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d’istruzione i candidati interni che conseguano una votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e dispongono, inoltre, che soltanto in caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe possa deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo”.

Pertanto, nulla di invariato quanto ai requisiti di ammissione relativi alla valutazione delle discipline, fermo restando che ogni studente deve porre tutto l’impegno possibile affinché in sede di scrutinio finale e di ammissione all’Esame ogni valutazione sia almeno sufficiente.

Caluso, 8/04/2025

Il Dirigente Scolastico
Katia MILANO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/1993)